



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
SETTORE ASSEMBLEA E LEGISLATIVO**

DOSSIER N. 22 bis

**DOCUMENTAZIONE
IN TEMA DI
ORGANISMI DI GARANZIA STATUTARIA**

Studio e documentazione

seconda versione aggiornata

VIII LEGISLATURA

luglio 2007

Il dossier, già predisposto nel marzo 2006 in relazione all'esame della proposta di legge di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza n. 141 "Istituzione della Consulta statutaria", poi diventata legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 "Istituzione della Consulta statutaria", è stato riveduto ed aggiornato, anche a seguito dell'insediamento della Consulta statutaria ligure, con le successive modificazioni intervenute.

I dossier del Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi consiliari e dei Consiglieri regionali.

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

SETTORE ASSEMBLEA E LEGISLATIVO

Dirigente Franco Rizzo

Il presente dossier a cura di:

Franco Rizzo

Maria Francesca Costa

Progettazione grafica e revisione dei testi a cura di

Filargina Sagliuoccolo

DOCUMENTAZIONE IN TEMA DI ORGANISMI DI GARANZIA STATUTARIA

ABSTRACT

Il presente dossier, relativo agli organismi di garanzia statutaria istituiti dalle Regioni, è diretto a fornire una panoramica dell'attuale situazione normativa.

Dalla ricerca effettuata, emerge che tutti i nuovi Statuti, ad eccezione di quello della Regione Marche, hanno dotato gli ordinamenti regionali di istituti di garanzia statutaria, variamente denominati e con competenze e procedure differenziate.

La ragione giustificativa di tali organismi risiede nell'esigenza di prevedere presidi "esterni" per la valutazione della conformità degli atti normativi regionali allo Statuto.

Si è avvertita, in particolare, la necessità di affidare ad organismi interni, dotati di sufficienti garanzie di imparzialità e indipendenza, poteri di verifica – che, pur non raggiungendo normalmente la soglia di efficacia delle sentenze di annullamento della Corte Costituzionale [posto che come ha più volte ribadito la Corte Costituzionale il controllo di legittimità costituzionale è unico e unitario], capaci di rimuovere retroattivamente le leggi e atti aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione - capaci, attraverso l'emanazione di pareri altamente qualificati, di condizionare "ex ante", nella fase di formazione del provvedimento, i progetti di legge, per cercare di assicurarne la conformità allo Statuto.

In generale, tali organismi vengono muniti dagli Statuti, oltre che di funzioni di alta consulenza sulla attuazione/conformazione delle leggi regionali alle disposizioni statutarie, anche di altre significative funzioni, quali il vaglio di ammissibilità delle richieste di referendum e la soluzione di conflitti di competenza tra organi regionali.

Con riferimento alla Regione Liguria, merita particolare attenzione la formulazione originaria dello Statuto, che, prima dell'impugnazione governativa, assegnava alla Consulta statutaria anche la funzione di controllare la conformità dei regolamenti di delegificazione alla legge regionale di autorizzazione [previsione poi rimossa a seguito dell'adattamento dello Statuto ai motivi di impugnazione del Governo].

I diversi Statuti delle regioni "ordinarie", con tratti più o meno accentuati di rigidità, regolano in modo non uniforme composizione, modalità di elezione, durata ed espressione dei pareri degli organi di garanzia statutaria

L'idea predominante, in tutti gli Statuti, è rendere questo organismo sede imparziale e altamente qualificata di consulenza e di composizione di conflitti tra organi regionali.

Nessuno degli Statuti fino ad oggi approvati si spinge fino ad una compiuta e dettagliata disciplina dell'organo di garanzia statutaria. Sono lasciati spazi più o meno ampi alle fonti substututarie, quali la legge regionale e il regolamento interno.

Si è preferita, tendenzialmente ed in generale, una declinazione delle competenze del neocostituito organismo di garanzia aperta all'integrazione ed alla conformazione con successive leggi regionali.

In materia di organi di garanzia statutaria, risultano, in oggi, approvate le leggi regionali della Liguria, del Piemonte e della Calabria.

INDICE

1. ISTITUTI DI GARANZIA STATUTARIA

<i>1.1) Natura giuridica</i>	pag.	6
<i>1.2) Composizione</i>	pag.	7
<i>1.3) Organizzazione e funzionamento</i>	pag.	8

2. NORMATIVA STATUTARIA

<i>2.1) Statuti regionali</i>	pag.	16
<i>2.2) Riferimenti normativi</i>	pag.	17

3. LEGGI REGIONALI

istitutive degli organi di garanzia statutaria

<i>Liguria</i>	pag.	32
<i>Piemonte</i>	pag.	34
<i>Calabria</i>	pag.	39

1. ISTITUTI DI GARANZIA STATUTARIA

1.1 Natura giuridica

Quasi tutti i nuovi Statuti, eccezion fatta per la Regione Marche, prevedono organismi, variamente denominati, con funzioni di presidio e di garanzia della legittimità statutaria delle leggi o dei progetti di legge regionali.

Gli organismi di nuova istituzione, oltre a queste funzioni di controllo senso lato, concentrano in sé anche funzioni di valutazione dell'ammissibilità dei referendum, e di composizione dei conflitti di competenza o attribuzione tra organo legislativo e esecutivo.

Gli organi di garanzia statutaria vengono normalmente regolati nelle parti conclusive dei diversi Statuti dedicate agli “strumenti di garanzia”, con l’unica eccezione dello Statuto della regione Puglia, che riserva a tale organismo un’intera sezione dello Statuto.

Pochi Statuti si spingono tuttavia a enunciazioni circa la natura giuridica dell’organismo, anche perché in dottrina e in giurisprudenza si dubita della vincolatività delle autoqualificazioni operate dalle leggi.

Ciò detto mentre alcuni Statuti ascrivono l’organismo *de quo* agli organi consultivi (l’articolo 75 dello Statuto della Regione Liguria lo qualifica come “organo di alta consulenza della Regione”; analoga definizione si riscontra nello statuto della Regione Calabria che parla *expressis verbis* di “organo di consulenza”), altri Statuti rinunciano ad una definizione espressa, stabilendo solo l’autonomia e indipendenza del nuovo organismo.

In dottrina più voci convergono nel ritenere che questi organismi siano custodi della c.d. rigidità statutaria, che non sarebbe sufficientemente presidiata dagli istituti di garanzia previsti dal dettato costituzionale, atteso che difficilmente [anche se non astrattamente impossibile] si potrebbe configurare un giudizio incidentale di legittimità costituzionale avverso una legge regionale per presunto contrasto con lo statuto regionale, e quindi ex articolo 123 della Costituzione, con la Costituzione stessa, ne lo Stato avrebbe interesse ad impugnare in via principale una legge regionale per contrasto con lo statuto regionale.

Inoltre il Presidente della Giunta regionale, a differenza del Presidente della repubblica, è si l’organo competente alla promulgazione della legge, ma la promulgazione si atteggia ad atto giuridicamente necessario, atteso che il Presidente della Giunta, non essendo come il Presidente della Repubblica, organo *super partes*, non è munito del potere di rinvio della legge all’organo legislativo.

Inoltre, la regione in sé non ha la legittimazione attiva a impugnare in via principale una legge regionale perché contrastante con lo Statuto.

In questa prospettiva si è ritenuto quindi che lo strumento più efficace ad assicurare la tenuta della rigidità dello Statuto regionale, che altrimenti rischia di essere confuso con una qualsiasi altra legge regionale [in violazione dell’espresso enunciato costituzionale che per contro intende assegnare allo Statuto rango di fonte sovraordinata rispetto alle leggi regionali], sia affidarne la custodia ad un organismo interno dotato di autonomia

organizzativa e indipendenza. Proprio per rappresentare plasticamente tale indipendenza alcuni Statuti ne collocano la sede fuori sia dalla Giunta che dal Consiglio regionale.

Ciò detto tuttavia non si deve cadere nel grave errore di considerare tali organismi alla stregua di Corti costituzionali regionali, sia perché come ha chiarito la Corte Costituzionale, allorquando la regione Sicilia volle creare un'Alta Corte per la Regione siciliana, "il principio dell'unità della giurisdizione costituzionale, espresso nella unicità dell'organo competente ad amministrarla, è non soltanto un dato certo del nostro ordinamento positivo, ma una conseguenza necessaria del nostro ordinamento costituzionale".

Quindi parrebbe preclusa la possibilità di ricostruzione di tali organismi alla stregua di giudici statutari, tanto più che alle Regioni è preclusa l'istituzione di nuovi organi giurisdizionali oltre quelli previsti dall'ordinamento giuridico generale.

Questa considerazione dischiude la motivazione per le quali le regioni si siano orientate o verso definizioni che adombrano la natura consultiva dell'organismo oppure verso soluzioni che omettono qualsiasi definizione. Questa è anche la ragione per la quale tali organismi siano chiamati, su impulso di organi regionali o maggioranze di consiglieri, a fornire pareri al Consiglio ma in una fase necessariamente antecedente alla formale approvazione della legge. Unica eccezione è costituita dallo Statuto della regione Lazio che colloca l'intervento tra l'approvazione e la promulgazione, disconoscendo in un certo senso la sua natura consultiva, perché – come ha precisato uno storico orientamento della giurisprudenza amministrativa - i pareri da parte degli organi consultivi vanno resi prima della formale approvazione del provvedimento, configurandosi altrimenti, in caso contrario, una funzione, anche se molto particolare, di controllo.

Gli organi di garanzia statutaria regionali non sono chiamati dagli Statuti solo a rendere, ove compulsi nelle forme e secondo i procedimenti previsti, pareri sulla conformità statutaria di progetti di legge, ma anche a risolvere conflitti interorganici, a valutare l'ammissibilità di referendum (sottraendone la competenza agli Uffici di Presidenza, che in quanto espressione di funzione politica, non danno sufficiente garanzie di imparzialità e di indipendenza) o di iniziative popolari.

1.2 Composizione

La composizione di tali organismi ha carattere essenzialmente tecnico, perché i componenti vanno scelti tra persone che diano sufficienti garanzie di onorabilità e professionalità. Alcuni Statuti prevedono, con una maggiore apertura verso il sistema delle autonomie locali, una composizione mista, affidando l'elezione di parte dei componenti al Consiglio delle Autonomie locali (come ad esempio dispone lo Statuto della regione Emilia Romagna). Lo Statuto della regione Liguria, riserva l'elezione dell'intero organismo al Consiglio regionale, come d'altronde fanno altri Statuti regionali. Altri Statuti per contro, al fine di assicurare la partecipazione al procedimento di elezione di tale organismo, anche del sistema delle autonomie locali, attribuiscono al Consiglio delle Autonomie locali, il potere di designare una rosa di candidati entro i quali il Consiglio provvederà all'elezione di uno dei componenti.

Si potrebbe porre il problema se tale meccanismo di elezione sia compatibile con gli Statuti che si limitino a riservare al Consiglio regionale l'elezione dei componenti. Infatti si

potrebbe prospettare la questione se con legge regionale si possa, facendo salva logicamente la maggioranza qualificata richiesta dallo Statuto, stabilire che l'elezione di uno o più componenti, al fine di assicurare adeguata rappresentatività all'interno dell'organismo al sistema delle autonomie locali, deva avvenire all'interno di una rosa di candidati presentata dal Consiglio delle Autonomie locali. Venendo alla particolare situazione della Regione Liguria ciò peraltro non si dovrebbe porre in contrasto con l'articolo 74, comma 3, dello Statuto della regione Liguria, atteso che si limita a stabilire la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti del Consiglio regionale. Maggiori problemi potrebbe destare, sotto questo profilo, il successivo comma 5 che riserva alla fonte legislativa solo il funzionamento e l'organizzazione, sembrando precludere interventi legislativi che, senza modificare la maggioranza richiesta dallo Statuto, arricchiscono il procedimento di elezione di ulteriori fasi o elementi non espressamente previsti dallo Statuto stesso. In altri Statuti la dissociazione tra potere di designazione e di nomina viene ripartito tra Giunta e Consiglio regionale.

E' appena il caso di osservare che, dovendo i neocostituiti organismi presentare sufficienti garanzie di indipendenza e autonomia, soprattutto dalle variabili e contingenti maggioranze consiliari, gli Statuti prevedono normalmente per la loro elezione maggioranze particolarmente qualificate, con le significative eccezioni degli Statuti della Regione Puglia e della Regione Emilia Romagna, che non prevedono all'uopo specifiche maggioranze a tutela delle minoranze.

1.3 Organizzazione e funzionamento

Le materie del funzionamento e dell'organizzazione interna sono, per contro, materie che in considerazione della loro specificità gli statuti rinunciano a regolare direttamente nel dettaglio, elevandole ad oggetto di riserva di legge regionale. Lo stesso dicasi per incompatibilità, ineleggibilità e status giuridico economico dei componenti dei suddetti organismi.

Particolare attenzione nei rapporti tra tali organismi e le assemblee elettive, anche alla luce di quanto sopra esposto, merita la questione degli effetti dei pareri resi sulla successiva attività consiliare.

Abbiamo visto che tale problema deve misurarsi con l'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale che esclude la compatibilità con la Costituzione della creazione di autorità giurisdizionale regionali con funzioni di verifica della legittimità delle leggi regionali.

Questo significa che, secondo la Corte Costituzionale, giudice esclusivo della legittimità costituzionale delle leggi regionali, anche in relazione ad eventuali loro difformità dagli statuti, è la stessa Corte Costituzionale, non essendo costituzionalmente concepibile una frammentazione territoriale della funzione di controllo della legittimità costituzionale delle leggi, anche se limitata al solo rispetto dell'articolo 123 della Costituzione, che pare configurare gli Statuti regionali come fonte sovraordinata rispetto alle leggi regionali.

Quindi è evidente che i pareri resi da tali organismi non sono minimamente assimilabili alle sentenze della Corte Costituzionale, le quali rimuovo retroattivamente leggi già pubblicate. Aveva tentato un accostamento, seppur non totale, dei pareri *de quibus* alle sentenze della Corte Costituzionale, la bozza dello Statuto della regione Lazio, il quale prevedeva addirittura che il controllo del relativo organismo dovesse essere attivato solo una

volta che la legge regionale fosse stata pubblicata. In sede di stesura definitiva il parere è stato inserito, come visto, tra l'approvazione e la promulgazione.

Venendo allo Statuto della Regione Liguria, si prevede che la Consulta Statutaria esprima tre tipologie di pareri: a) su progetti di legge e di regolamento di competenza consiliare; b) sulla ripartizione di competenze tra organi regionali; c) ammissibilità delle richieste referendarie e delle iniziative popolari. Lo stesso Statuto stabilisce che i pareri negativi sub c) provocano la decadenza della richiesta di referendum o dell'iniziativa legislativa; quelli sub b), ove non accolti dagli organi in conflitto, un supplemento di giudizio dinanzi al Consiglio regionale, il quale deve esprimere la valutazione definitiva sul conflitto (soluzione di dubbia razionalità quando organo in causa sia lo stesso Consiglio). Ma poco chiari appaiono gli effetti dei pareri resi su progetti di legge e di regolamenti. In primo luogo tali pareri soggiacciono ad un limite preclusivo assoluto: l'approvazione del progetto di legge e di regolamento ad opera dell'Assemblea. In secondo luogo il parere può essere stimolato o dal Presidente della Giunta, presumibilmente avverso atti normativi di iniziativa dei Consiglieri (anche se appare lecito ipotizzare che egli abbia altri canali istituzionali per "bloccare progetti di legge non graditi") o da un congruo numero di consiglieri, almeno un quarto, avverso presumibilmente i progetti di atti normativi di iniziativa della Giunta o della maggioranza consiliare. Ciò chiarito tuttavia lo Statuto soffre un'evidente lacuna perché omette di precisare quali siano gli effetti dei pareri negativi della Consulta.

Per esempio lo Statuto della Calabria, dopo aver saggiamente riservato a tale organismo funzioni di interpretazione ufficiale dello Statuto (non già di interpretazione autentica, come tale riservata al Consiglio), prevede l'obbligo degli organi regionali di attenersi ai pareri della Consulta stessa, potendosene discostare, però solo con maggioranza particolarmente qualificata, il Consiglio stesso.

Discutibile è l'assunto che la lacuna statutaria potrebbe essere colmata a livello di legge regionale ordinaria. Deporrebbe in tal senso l'articolo 76 dello Statuto, il quale riserva alla legge regionale ordinaria, la disciplina non solo dell'organizzazione ma anche del funzionamento del neocostituito organismo.

Però non può sfuggire che aderendo a tale interpretazione si verificherebbe una irrazionale asimmetria, perché mentre alcuni pareri trovano completa disciplina nello Statuto, altri invece necessitano del supporto di norme substatutarie.

In realtà il problema va risolto muovendo proprio dalla premessa generale che tale organo ha, nel sistema istituzionale regionale, natura di organo consultivo.

Quindi gli organi regionali si rivolgono alla Consulta non già per sapere se un dato progetto di legge o di regolamento, che il Consiglio regionale deve adottare, sia incompatibile con lo Statuto, ma per sapere quali siano le misure e cautele che occorre assumere onde impedire che si profili siffatta illegittimità statutaria. In altri termini la Consulta è chiamata a fornire al legislatore un supporto cognitivo affinché il Consiglio non immetta nel tessuto ordinamentale regionale disposizioni incompatibili con lo Statuto.

Ciò detto il Consiglio regionale, in assenza di diverse disposizioni statutarie, rimane *dominus* esclusivo del progetto di legge o di regolamento. Pertanto il parere, in quanto diretto a orientare meglio l'azione normativa regionale, non spiega alcun effetto sulle modalità di approvazione del progetto di legge o di regolamento, che rimangono quelle ordinariamente previste per quello specifico atto normativo.

Tutti i nuovi statuti, salvo quello della Regione Marche, hanno previsto l'istituzione di organi di garanzia statutaria, secondo quanto di seguito indicato per ciascuna regione:

- **Abruzzo**, articoli 79-80 statuto;
- **Calabria**, articolo 57 (vedi, anche, il nuovo *regolamento interno del Consiglio regionale*, approvato con deliberazione 27 maggio 2005, articoli 95,96,129e130);
- **Emilia- Romagna**, articolo 69 statuto;
- **Lazio**, articolo 68 statuto;
- **Liguria**, articoli 74 e 75 statuto (vedi, inoltre, il nuovo *regolamento interno del Consiglio regionale*, approvato con deliberazione 9 giugno 2006, articolo 136);
- **Piemonte**, articoli 91e 92 statuto;
- **Puglia**, articolo 47, 48 e 49 statuto;
- **Toscana**, articolo 57 statuto;
- **Umbria**, articoli 81 e 82 statuto.

A tali organi sono attribuiti diversi compiti, tra i quali, particolarmente significativo, la valutazione della conformità allo statuto dei progetti di legge e, in alcuni casi, anche delle proposte di regolamento regionale (Calabria, Emilia-Romagna, Liguria -per i soli regolamenti di competenza del Consiglio-, Piemonte, Toscana e Umbria) o di altri atti (Liguria)

Tale compito viene svolto mediante una partecipazione consultiva al procedimento normativo, che in genere è facoltativa (per richiesta di soggetti determinati), ma che può essere anche obbligatoria (per previsione normativa) (Statuto Emilia-Romagna, articolo 56, co. 3, secondo il quale “la legge può prevedere che l'adozione di un regolamento sia preceduta dal parere della Consulta di garanzia statutaria”).

La partecipazione può avvenire in una fase procedimentale, non sempre ben definita dalle previsioni statutarie, compresa tra l'iniziativa normativa e l'approvazione dell'atto (Calabria, Liguria, Piemonte e Puglia).

L'articolo 75 dello Statuto Regione Liguria prevede che “il parere sulla conformità statutaria dei progetti di legge e dei regolamenti regionali di competenza consiliare è espresso prima dell'esame di questi da parte dell'Assemblea”.

La Regione Liguria ha istituito la Consulta statutaria con legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 “Istituzione della Consulta statutaria”.

L'articolo 136 del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale, dedicato ai pareri della Consulta statutaria, dispone che il parere sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie abrogative è espresso dalla Consulta statutaria prima della raccolta delle sottoscrizioni prevista dall'articolo 10 dello Statuto; il parere sull'ammissibilità delle richieste referendarie consultive è espresso prima dell'assegnazione per l'esame alla competente Commissione. In entrambi i casi, qualora esso sia negativo, comporta la loro decadenza. Lo stesso articolo inoltre prevede che “ i pareri della Consulta sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare, non possono essere richiesti né espressi una volta iniziato l'esame in Assemblea” e che “ qualora il Presidente della Giunta o il Presidente del Consiglio su richiesta di un quinto dei Consiglieri regionali, chiedano un parere alla Consulta statutaria sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge regionali e dei regolamenti di competenza consiliare o sulla ripartizione di competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto,

l’Ufficio di Presidenza Integrato decide, all’unanimità, se sospendere l’iter degli stessi, tenuto conto della programmazione dei lavori e fermo restando quanto disposto al comma 2. In caso non si raggiunga l’unanimità decide il Presidente”.

L’articolo 95 del nuovo regolamento interno del Consiglio della Regione Calabria prevede, invece, che il parere dell’organo di garanzia statutaria possa essere richiesto dopo la discussione e la votazione dei singoli articoli, prima della deliberazione finale sul progetto di legge, o in quella fase compresa tra l’approvazione della deliberazione normativa e la sua promulgazione o emanazione (Abruzzo, Emilia- Romagna, Lazio, Toscana e Umbria).

Solamente lo statuto della Regione Abruzzo individua come oggetto dei pareri di compatibilità statutaria le “deliberazioni legislative”, ovvero le deliberazioni normative, prima della loro promulgazione o emanazione.

Si evidenza che la legge regionale piemontese n. 25 del 2006, istitutiva della Commissione di Garanzia, ha previsto, all’articolo 7, che gli organi regionale possano deliberare in senso contrario ai pareri espressi dalla Commissione con provvedimento motivato.

Salvo rare eccezioni, il parere di non conformità può essere superato (può sempre essere superato dal Consiglio regionale in caso di deliberazione di propria competenza) con deliberazione (o da una nuova deliberazione) dell’organo regionale competente in via definitiva per l’atto normativo in questione.

In questi casi alcune regioni hanno previsto che la deliberazione sia assunta “con motivata decisione” (Calabria ed Emilia-Romagna) (La Corte cost. nella sent. n. 12 del 2006 (*Presidente del Consiglio dei ministri vs. Regione Abruzzo*) ha ritenuto che la previsione della deliberazione statutaria abruzzese (nella versione del 20 luglio-21 settembre 2004) che impone al Consiglio regionale un obbligo di motivazione, nel caso in cui intenda deliberare in senso contrario ai pareri dell’organo di garanzia statutaria, rientra nella disciplina del procedimento legislativo regionale – “ricompresa indubbiamente nei “principi fondamentali di organizzazione e funzionamento” attribuiti dall’articolo 123, primo comma, della Costituzione alla potestà statutaria delle Regioni” – e non limita in alcun modo l’esercizio della potestà legislativa del Consiglio medesimo. La disposizione in questione, inoltre, non viola nemmeno il principio dell’irrilevanza della motivazione degli atti legislativi, in quanto “la motivazione richiesta perché il Consiglio regionale possa deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio di garanzia non inerisce agli atti legislativi, ma alla decisione di non tener conto del parere negativo, che costituisce atto consiliare distinto dalla deliberazione legislativa e non fa corpo con essa.”) e/o la necessità di un’approvazione a maggioranza assoluta (Abruzzo, Calabria e Lazio) (Il fatto che la Corte costituzionale, nella sua sentenza n. 378 del 2004, abbia ritenuto infondati i rilievi governativi sulla legittimità dell’articolo 82 dello Statuto della Regione Umbria - che attribuisce alla Commissione di garanzia statutaria il potere di esprimere pareri sulla conformità statutaria delle leggi e dei regolamenti regionali, con la motivazione che tali pareri “se negativi sul piano della conformità statutaria, determinano come conseguenza il solo obbligo di riesame, senza che siano previste maggioranze qualificate”- potrebbe far ritenere che le richiamate disposizioni siano da considerarsi di dubbia legittimità costituzionale).

Tra le altre funzioni attribuite agli organi di garanzia statutaria si rinvengono, inoltre, la risoluzione dei conflitti di attribuzione e di competenza (Abruzzo, Calabria, Emilia- Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte e Toscana).

In Calabria ed in Piemonte essi esprimono anche pareri sull'interpretazione dello statuto nei conflitti di attribuzione tra la regione e gli enti locali, oltre che tra gli organi della regione.

Va rilevato, però, che in Abruzzo e in Calabria, a tutela delle autonomie locali, il CAL può acquisire il parere dell'organo di garanzia statutaria al fine di controllare la compatibilità statutaria delle leggi (e in Abruzzo anche dei provvedimenti) relative agli enti locali (Statuto Abruzzo, articolo 71; Statuto Calabria, articolo 45).

Tutti gli statuti attribuiscono agli organi di garanzia il giudizio di ammissibilità dei referendum; solo le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Puglia e Liguria attribuiscono loro anche il giudizio di regolarità o di ammissibilità delle iniziative legislative popolari, nonché varie funzioni di consulenza tecnico-giuridica (così sui testi unici di riordino e coordinamento (Calabria), sulle proposte di regolamento regionale di delegificazione (Lazio) e sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi ed atti aventi forza di legge dello Stato (Piemonte).

Le Regioni Liguria e Piemonte hanno approvato per prime le leggi istitutive dell'organo di garanzia statutaria in attuazione delle previsioni dei rispettivi statuti (Legge regionale Liguria, 24 luglio 2006, n. 19, Istituzione della Consulta statutaria; legge regionale Piemonte, 26 luglio 2006, n. 25, Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia), seguite dalla Regione Calabria (legge regionale 5 gennaio 2007, n. 2, Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria).

La legge regionale della Regione Calabria n. 2 del 2007 è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale.

In particolare il Governo ha impugnato la citata legge regionale perché l'istituzione della Consulta statutaria e la contestuale disciplina della struttura e dell'attività eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'articolo 117, comma II, lettera l) nella parte in cui gli articoli 6,7 e 8 della stessa, attribuiscono alla Consulta statutaria poteri ulteriori rispetto all'emanazione di pareri semplicemente consultivi, configurando l'adozione da parte della stessa di decisioni e pareri di carattere vincolante per i soggetti interessati e per tutti gli enti ed organi della Regione. 1)

1) Il Governo nella citata decisione di ricorrere ritiene che in tal modo, sono superati i limiti posti anche dalla stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 378/2004, per cui il potere consultivo degli organi regionali si esplica "attraverso semplici pareri, che, se negativi sul piano della conformità statutaria, determinano come conseguenza il solo obbligo di riesame, senza che siano previste maggioranze qualificate ed anche senza vincolo in ordine ad alcuna modifica delle disposizioni normative interessate".

Nella configurazione delineata dalle disposizioni della legge regionale della Calabria, la Consulta Statutaria, secondo la impostazione governativa, "assume il carattere ibrido di organo consultivo e munito di potestà decisoria vincolante nei riguardi di tutti gli organi ed enti della Regione".

La Corte costituzionale, nella richiamata sentenza n.378, ha affermato che

"le censure di illegittimità costituzionale relative all'articolo 82 dello Statuto della Regione Umbria non sono fondate in quanto :"la disciplina della Commissione di garanzia statutaria negli artt. 81 ed 82 della delibera statutaria configura solo nelle linee generali questo organo e le sue funzioni, essendo prevista nell'articolo 81 una apposita legge regionale, da approvare a maggioranza assoluta, per definirne – tra l'altro – "le condizioni, le forme ed i termini per lo svolgimento delle sue funzioni": sarà evidentemente questa legge a disciplinare analiticamente i poteri di questo organo nelle diverse fasi nelle quali potrà essere chiamato ad esprimere pareri giuridici.

In ogni caso, la disposizione impugnata fa espresso riferimento ad un potere consultivo della Commissione, da esplicarsi attraverso semplici pareri, che, se negativi sul piano della conformità statutaria, determinano come conseguenza il solo obbligo di riesame, senza che siano previste

maggioranze qualificate ed anche senza vincolo in ordine ad alcuna modifica delle disposizioni normative interessate.”

Sul punto la difesa erariale dello stato aveva affermato che si “impugna l’articolo 82, il quale attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Ove la norma, il cui tenore letterale – si osserva nel ricorso – non sarebbe chiaro, dovesse intendersi nel senso che tale parere segua il compimento dell’attività normativa, conferirebbe ad un organo amministrativo un inammissibile potere di sindacare le leggi e i regolamenti già adottati dai competenti organi regionali, in violazione degli artt. 121 e 134 della Costituzione.

L’indirizzo sostenuto dal Governo con il ricorso in via diretta alla Corte costituzionale, qualora confermato dalla Corte stessa in successiva decisione, potrebbe incidere sulle attuali disposizioni statutarie di diverse regioni.

Con riferimento, ad esempio, allo Statuto della Liguria lo stesso prevede che il parere obbligatorio della Consulta statutaria sull’ammissibilità dell’iniziativa popolare e del referendum (articolo 10, comma 3 e dell’articolo 75 dello Statuto) e che “il parere negativo” della Consulta “sull’ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza”. Tale previsione di parere negativo vincolante è poi riprodotto, nell’ordinamento regionale ligure, nell’articolo 5 comma 4 della legge regionale 24 luglio 2006 n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria) e nell’articolo 136 comma 2 del Regolamento interno (che lo estende espressamente anche al referendum consultivo).

Si riporta, di seguito, la tabella contenente un diagramma sulla situazione attuale delle disposizioni statutarie e le leggi regionali istitutive di organi di garanzia statutaria.

TABELLA 1

**DISPOSIZIONI STATUTARIE E LEGGI REGIONALI ISTITUTIVE DELLA CONSULTA STATUTARIA
O ORGANO DI GARANZIA STATUTARIA**

<u>REGIONE</u>	NORMA STATUTARIA	LEGGE REGIONALE
ABRUZZO	articoli 79-80 statuto	
BASILICATA		
CALABRIA	articolo 57 statuto (vedi, anche, il nuovo <i>regolamento interno del Consiglio regionale</i> , approvato con deliberazione 27 maggio 2005, articoli 95, 96, 129 e 130)	legge regionale 5 gennaio 2007, n. 2
CAMPANIA		
EMILIA-ROMAGNA	articolo 69 statuto	E' demandata la disciplina alla legge regionale.
LAZIO	articolo 68 statuto	
LIGURIA	articoli 74 e 75 statuto (vedi, inoltre, il nuovo <i>regolamento interno del Consiglio regionale</i> , approvato con deliberazione 9 giugno 2006, articolo 136)	legge regionale, 24 luglio 2006, n. 19 La Consulta è in funzione dal 18 maggio 2007.
LOMBARDIA		
MARCHE		
MOLISE		
PIEMONTE	articoli 91e 92 statuto	legge regionale, 26 luglio 2006, n. 25,
PUGLIA	articolo 47, 48 e 49 statuto	E' demandata la disciplina alla legge regionale.
TOSCANA	articolo 57 statuto	
UMBRIA	articoli 81 e 82 statuto	E' demandata la disciplina alla legge regionale.
VENETO		

<u>REGIONE A STATUTO SPECIALE</u>	NORMA STATUTARIA	LEGGE REGIONALE
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
SARDEGNA		
SICILIA		
TRENTINO-ALTO ADIGE /SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE		

2. NORMATIVA STATUTARIA

STATUTI E LEGGI REGIONALI

2.1 STATUTI

STATUTO REGIONE LIGURIA (ivi compreso ricorso alla Corte Costituzionale)	Istituisce la Consulta Statutaria, indicandone funzioni e competenze. Rinvia quanto ad organizzazione e a funzionamento a legge regionale attuativa. Rispetto alla formulazione originaria la Consulta perde, in virtù dell'impugnativa, la competenza sulla conformità dei regolamenti di delegificazione alla legge di autorizzazione. Esprime pareri su progetti di legge, conflitti di competenza tra organi regionali e giudica dell'ammissibilità dei referendum.	pag. 18
STATUTO REGIONE ABRUZZO	Istituisce il Collegio regionale per le garanzie statutarie quale organo di consulenza della Regione.	pag. 25
STATUTO REGIONE CALABRIA	Istituisce Consulta Statutaria quale organismo di consulenza in tema di interpretazione dello Statuto regionale.	pag. 26
STATUTO EMILIA-ROMAGNA	Istituisce la Consulta di garanzia Statutaria che ha anche competenza in materia di cessazione anticipata organi regionali, ove è chiamata a dare disposizioni sulle modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino alla nomina o elezione dei nuovi organi.	pag. 27
STATUTO REGIONE LAZIO	Istituisce Comitato di Garanzia Statutaria il quale peraltro, caso unico nel panorama di tali organi, è legittimato, ove sollecitato da adeguato numero di consiglieri, a vagliare la conformità a Statuto delle leggi approvate ma non promulgate.	pag. 28
STATUTO REGIONE PIEMONTE	Istituisce Commissione di Garanzia con funzioni di soluzione conflitti interorganici, conformità dei progetti di legge allo Statuto.	pag. 29
STATUTO REGIONE PUGLIA	Istituisce Consiglio Statutario regionale con funzioni oltre di interpretazione Statuto e soluzione conflitti interorganici anche di ammissibilità referendum.	pag. 30
STATUTO REGIONE TOSCANA	Istituisce Collegio di Garanzia Statutaria con funzioni di controllo sulla legittimità statutaria di progetti di legge regionali e ammissibilità dei referendum.	pag. 31
STATUTO REGIONE UMBRIA	Istituisce la Commissione di Garanzia Statutaria con funzione di vigilanza delle disposizioni statutarie e di giudizio di ammissibilità dei referendum.	pag. 31

2.2 Riferimenti normativi

LIGURIA	Legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 "Istituzione della Consulta statutaria"	pag. 32
PIEMONTE	Legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 "Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum ".	pag. 34
CALABRIA	Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 2 "Istituzione e disciplina della Consulta statutaria" (<i>impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale – v. pag. 42</i>)	pag. 39

STATUTI

STATUTO REGIONE LIGURIA

Articolo 74 (Consulta statutaria)

1. La Consulta statutaria è organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.
2. Ha sede presso il Consiglio regionale ed è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.
3. Ciascun componente della Consulta è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.
4. I componenti della Consulta durano in carica sei anni e non sono rieleggibili.
5. La legge regionale disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Consulta statutaria, nonché i requisiti di eleggibilità e le cause di incompatibilità dei suoi componenti.

Articolo 75 (Funzioni della Consulta statutaria)

1. La Consulta statutaria esprime pareri, a maggioranza dei suoi componenti, entro venti giorni:
 - a) sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare;
 - b) sulla ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto;
 - c) sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'articolo 10.
2. I pareri di cui al comma 1 lettere a) e b) possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale o da un quinto dei Consiglieri regionali.
3. Il parere di cui al comma 1 lettera c) è obbligatorio.
4. Il parere sulla conformità statutaria dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare è espresso prima dell'esame di questi da parte dell'Assemblea.
5. Il parere sulla ripartizione delle competenze qualora non accolto dagli organi regionali interessati, viene sottoposto alla valutazione del Consiglio regionale.
6. Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.

N. 105 RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 10 novembre 2004.
pubblicato nella
(GU n. 47 del 01.12.2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale) degli articoli 4, comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2, lett. b), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76, comma 1, lett. b), dello statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, pubblicato nel B.U.R. n. 9 del 6 ottobre 2004, in relazione agli articoli 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117, comma 2, lett. f), comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, 121, 122, 123, 126, 134 della Costituzione.

In data 6 ottobre 2004 è stato pubblicato lo statuto della Regione Liguria approvato in seconda deliberazione in data 28 settembre 2004. Tale statuto, in conformità della delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 2004, viene impugnato nelle sottoindicate disposizioni non in armonia con la Costituzione e quindi in violazione dell'articolo 123 di questa, come appresso specificato.

1) Articolo 4, comma 2.

Secondo la norma in oggetto «la Regione concorre alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede alla loro attuazione. Provvede, altresì, all'attuazione e all'esecuzione degli accordi comunitari». Essa, omettendo di riferirsi al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, la quale deve disciplinare anche le modalità di esercizio del potere sostitutivo, viola l'art 117, comma 5, Cost. che tale limite stabilisce.

2) Articolo 14, comma 2.

La norma in oggetto prevede che «la legge elettorale regionale assicura la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali proporzionalmente alla popolazione residente e le pari opportunità per uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive.»

Lo Statuto, peraltro, non può disciplinare direttamente la materia elettorale che interessa l'area legislativa riservata dal primo comma dell'articolo 122 Cost. alla «legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» (cfr. sent. 2/2004), ai quali ultimi specificamente attengono le indicazioni fornite dalla norma. In altri termini, è contrario alla Costituzione non solo esercitare direttamente in sede statutaria una potestà legislativa in materia elettorale, attribuita a procedimenti diversi e sottoposta a differenti controlli, ma altresì definire statutariamente (come avvenuto nella specie indirizzi per l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia; indirizzi che spetta invece allo Stato stabilire in termini generali e di principio non legati alle specificità delle singole Regioni. Norme statutarie in materia, irrigidirebbero, tra l'altro, la fonte precludendo la possibilità di un'iniziativa referendaria di abrogazione.

3) Articolo 20, comma 2, lett. b).

Dispone la norma in oggetto che il Presidente del Consiglio regionale «accerta il verificarsi dei presupposti di scioglimento del Consiglio nei casi indicati dall'articolo 126, comma 3, della Costituzione e dallo Statuto, e

promuove il conseguente decreto del Presidente della Repubblica.»

È tuttavia da osservare che il decreto di scioglimento del Capo dello Stato è previsto solo nel primo comma dell'articolo 126 Cost., in relazione alle ipotesi di atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, ragioni di sicurezza nazionale, cioè in presenza di situazioni che implicano una delicata valutazione da parte del Capo dello Stato, il quale legittimamente decide con propria determinazione produttiva dell'effetto di scioglimento del Consiglio regionale - sostanziente una eccezionale forma di controllo ab extra sull'organo - solo nel rispetto della specifica garanzia procedimentale di sentire previamente un'apposita Commissione di deputati e senatori per le questioni regionali. Ben diverse sono le circostanze considerate nel comma 3 dello stesso articolo 126 Cost. richiamate nella clausola statutaria in esame (approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, rimozione (1), impedimento permanente, morte dimissioni volontarie del medesimo, dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio). Rispetto ad esse, che comportano l'automatico effetto di scioglimento del Consiglio (non conseguente, dunque, a valutazioni di legittimità o di merito costituzionale nella singola fattispecie da parte di qualsivoglia organo esterno), non è previsto alcun intervento provvidenziale del Capo dello Stato. Un tale intervento, del resto, nelle precise circostanze non potrebbe che avere un mero valore attestativo della verificazione dei fatti cui l'ordinamento costituzionale riconduce con immediatezza l'effetto di scioglimento del Consiglio regionale, quindi un contenuto di livello non consono al rango costituzionale dell'Organo e per il quale sarebbe comunque assolutamente incongruo il procedimento stabilito dal comma 1 dell'articolo 126 Cost. Non avrebbe alcun significato, infatti, il parere della Commissione bilaterale che e' invece inscindibilmente legato, nella previsione costituzionale, all'esercizio dei poteri in materia del Capo dello Stato.

In definitiva la norma in esame viola le disposizioni costituzionali di cui al ripetuto articolo 126, agli artt. 87 e seguenti sulle funzioni del Presidente della Repubblica ed all'articolo 117, comma 2, lett. f), che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina delle funzioni degli organi dello Stato. Nuove funzioni del Presidente della Repubblica non potrebbero infatti radicarsi in una fonte regionale (cfr. sent. 134/2004). Ancora sotto diverso profilo risulta violato l'articolo 126, comma 3, Cost., allorché viene fatto riferimento, nella clausola in esame, ai presupposti di scioglimento del Consiglio regionale indicati dallo Statuto. Una volta che la scelta istituzionale sia stata quella di seguire il sistema previsto dall'ultimo comma dell'articolo 122 Cost., con tutte le relative implicazioni, non sembra che lo Statuto possa prevedere cause di scioglimento automatiche del Consiglio regionale diverse ed ulteriori rispetto a quelle considerate direttamente dalla Costituzione (v. invece le attuali previsioni statutarie di cui all'articolo 39, comma 3 ed all'articolo 40, comma 1).

4) Articolo 39, comma 3.

L'articolo 39 dello statuto, dopo aver previsto che il Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dal giuramento presenta al Consiglio regionale il programma di governo, che viene approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce, al comma 3, che «la mancata approvazione del programma a maggioranza assoluta dei suoi componenti comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio». In tal modo la disposizione in esame stabilisce, come già accennato, una causa di scioglimento automatico del Consiglio regionale non considerata dall'articolo 126 Cost.. Questo, peraltro, sembra recare una tassativa previsione dei casi in cui possono realizzarsi i presupposti di operatività

del meccanismo del simul stabunt simul cadent legato al sistema di elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta, non a caso espressamente richiamato dal comma 3 del ripetuto articolo 126. Ogni dilatazione di quei casi viene infatti a frustrare la finalità di assicurare stabilità alla gestione politica della Regione, che è alla base delle ricordate previsioni costituzionali.

Inoltre la disposizione non risulta coerente con la scelta istituzionale della elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo di cui all'articolo 14, comma 2 (conforme alla previsione del comma quinto dell'articolo 122 Cost.), in quanto, nel prevedere come passaggio necessario ed indispensabile la preventiva approvazione da parte del Consiglio regionale del programma di governo, per di più a maggioranza assoluta dei suoi componenti, instaura irragionevolmente e contraddittoriamente tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che dovrebbe discendere dall'anzidetto sistema di elezione. In dipendenza di questo, infatti, non può configurarsi un'iniziale investitura fiduciaria da parte del Consiglio rappresentativo dell'intero corpo elettorale (sent. 2/2004) perché il Presidente della Giunta riceve una diretta investitura popolare.

La mancata approvazione del programma (e della squadra) di governo, provoca come conseguenza la decadenza automatica del Presidente della Giunta e di quest'ultima (già nominata contestualmente alla presentazione del programma di governo, ex articolo 41, comma 1), senza il concorso della volontà di tali organi; situazione ben diversa da quella delle dimissioni obbligate da un giudizio eventuale e successivo su comportamenti, quale può essere l'approvazione di una mozione di sfiducia. In altri termini, la mancata approvazione del programma esclude ab initio ed a priori la possibilità per il Presidente e la Giunta di operare per l'attuazione del programma e vanifica nella sostanza la legittimazione democratica che al Presidente deriva dalla diretta investitura della fiducia popolare, quale prevista dall'articolo 122 Cost., contraddicendo la stessa ratio di tale previsione pur condivisa a livello statutario.

Se la maggioranza assoluta richiesta per l'approvazione della mozione di sfiducia va nel senso del rafforzamento della stabilità dell'esecutivo, l'approvazione consiliare del programma a maggioranza assoluta dei componenti prevista per l'entrata in funzione dell'esecutivo rappresenta invece un indebolimento della posizione del Presidente della Giunta, incompatibile con la sua investitura popolare, sottponendolo ad un'investitura di secondo grado, per di più a condizioni particolarmente gravose, che possono non rispecchiare, in relazione alla rispettiva consistenza della maggioranza e dell'opposizione nell'ambito del Consiglio regionale (dipendente dal sistema elettorale seguito), il rapporto tra i diversi orientamenti politici degli elettori.

Assurdamente, comunque, dopo l'investitura da parte del popolo si richiede l'investitura da parte dei rappresentanti del popolo. Il che si risolverebbe in una limitazione ed anzi in una vanificazione della sovranità popolare. Tenuto anche conto dei canoni fondamentali di coerenza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost., oltre che delle ripetute previsioni degli artt. 122 e 126 Cost. nonché dell'articolo 1 Cost., la norma in esame non può dunque ritenersi in armonia con la Costituzione.

5) Articolo 40, comma 1.

Considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte in ordine all'articolo 39, comma 3, sono a farsi rispetto all'articolo 40, comma 1, secondo il quale «il Presidente della Giunta regionale, trascorsi due anni dall'insediamento, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma. Il voto negativo del Consiglio sulla relazione, espresso a maggioranza assoluta dei propri componenti,

comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio».

L'imposizione dell'obbligo di una verifica biennale dell'intero programma (ben diversa dalla mera eventualità di una mozione di sfiducia), che richiede l'appoggio di una maggioranza qualificata, limita grandemente i poteri del Presidente della Giunta (eletto a suffragio universale e diretto) e le automatiche conseguenze dell'esito negativo di tale verifica contrastano, per le ragioni già dette, con gli artt. 3. 122, 123 e 126 Cost.

5) Articolo 41, comma 2.

Secondo l'articolo 41, comma 2, dello Statuto «il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento». La norma non dice che l'impedimento deve essere meramente temporaneo. Per la sua indeterminatezza e formulazione tutt'altro che inequivoca essa appare suscettibile di determinare una non consentita surrogazione del vicePresidente al Presidente nel caso di impedimento permanente di questo, che invece, secondo la previsione dell'articolo 126, comma 3, Cost. dovrebbe comportare le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

7) Articolo 43, comma 2.

L'articolo 43, comma 2, nel prescrivere che la mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale sia sottoscritta «da almeno un quarto» dei componenti del Consiglio regionale, contrasta palesemente con la disposizione del comma 2 dell'articolo 126 Cost. il quale prevede che la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

La norma in esame, richiedendo un quorum più elevato per la presentazione della mozione di sfiducia, rende più difficile l'iniziativa in tal senso delle opposizioni ed il ruolo di controllo di queste rafforzando la posizione del Presidente della Giunta rispetto alle previsioni costituzionali, con le quali dunque non è in armonia.

8) Articolo 50, comma 3, articolo 76, comma 1, lett. b).

Prevede il comma 3 dell'articolo 50 che «la Giunta approva i regolamenti di delegificazione sulla base della legge regionale di autorizzazione che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». L'articolo 76, comma 1, lett. b), prevede poi il parere della Consulta Statutaria (organo di alta consulenza) sulla conformità dei regolamenti di delegificazione alla legge regionale di autorizzazione. La disposizione dell'articolo 50, comma 3, non appare in armonia con la Costituzione ove si consideri che:

- a) ai sensi dell'articolo 121 Cost. «il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione»;
- b) l'articolo 117, comma 3, Cost., nell'indicare le materie di legislazione concorrente precisa che in esse spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato;
- c) anche riguardo alle materie residuali rispetto a quelle considerate nei commi 2 e 3, l'articolo 117, comma 4, Cost. stabilisce che spetta alle Regioni la potestà legislativa.

Da tali disposizioni, che nella configurazione del sistema costituzionale delle fonti da un lato stabiliscono la competenza (legislativa) del Consiglio regionale e dall'altro la forma (legislativa) con cui questo deve provvedere, sembra ricavarsi che tutte le materie da esse attribuite alla competenza (concorrente o esclusiva) delle Regioni siano coperte da una riserva relativa di legge regionale, con esclusione della

possibilità di una normazione regolamentare indipendente.

Può trarsene conferma dal comma 6 dell'articolo 117 Cost., il quale, nell'assegnare alla potestà regolamentare della Regione un'area non coincidente e più vasta di quella della potestà legislativa, la considera sempre in modo omogeneo ed indistinto anche nella sua estensione alle materie di competenza concorrente e, per il caso di delega, alle materie di legislazione esclusiva statale. Ciò sembra testimoniare dell'uniforme tipologia dei regolamenti adottabili dalle Regioni, sempre serventi rispetto ad una disciplina legislativa e quindi meramente di attuazione e/o di esecuzione.

Deve escludersi comunque la fungibilità della normativa regolamentare rispetto a quella di livello legislativo nei rapporti Stato-Regioni. Se, nelle materie di legislazione concorrente, lo Stato non potrebbe determinare i principi fondamentali in via regolamentare così sembra che la normativa di dettaglio debba essere necessariamente dettata dalla Regione a livello legislativo. Si pensi poi alle cdd. materie trasversali, che reclamano l'uguale livello delle diverse fonti normative interferenti.

Più in generale, non sembra potersi ammettere che le norme legislative statali ancora in vigore in tutte le materie trasferite alla competenza regionale, concorrente o residuale, possano venire invalidate o abrogate da norme regolamentari e non per effetto di atti legislativi regionali.

In ragione di quanto considerato sembra precluso allo stesso Consiglio regionale, titolare del potere legislativo, adottare direttamente una disciplina regolamentare non meramente esecutiva e/o di attuazione.

Tanto più appare illegittima una norma statutaria che preveda che la legge regionale si spogli della sua funzione regolativa affidandola a fonte subordinata attribuita alla competenza dell'esecutivo sia pure determinando le norme generali nel cui ambito la potestà regolamentare dovrebbe essere esercitata (norme generali che, nelle materie di competenza concorrente, finirebbero per confondersi e sovrapporsi con i principi fondamentali di competenza statale). Non può trascurarsi, al riguardo, che nella fonte legislativa è istituzionalmente assicurata la partecipazione e quindi il confronto, se non la collaborazione, con le opposizioni, mentre la norma regolamentare elaborata nell'ambito dell'esecutivo, è espressione di scelta esclusiva della maggioranza di governo.

Deve escludersi, in definitiva, che una legge del Consiglio regionale possa conferire al regolamento giuntale una capacità estranea al suo valore, quella, cioè, di modificare l'ordinamento a livello primario.

In ogni caso, premesso che il cd. regolamento di delegificazione presuppone di necessità la vigenza di una preesistente disciplina di livello legislativo, che esso è destinato a sostituire con effetto di abrogazione di questa stessa disciplina legislativa, e che l'obiettivo di semplificazione e di riassetto normativo cui esso è preordinato potrebbe concernere, nell'attuale contesto, soprattutto se non esclusivamente la precedente disciplina statale delle materie trasferite alla competenza regionale, è da ribadire, che un tale strumento mai potrebbe operare per fonti di diversa natura tra le quali non vi è un rapporto di gerarchia ma di separazione di competenze istituzionali (sentt. 376/2002; 302/2003; 303/2003). Non sarebbe quindi possibile attraverso di esso vanificare la collocazione sistematica delle fonti, degradando le fonti statali a fonti subordinate o condizionate a regolamenti regionali.

Si aggiunga che nell'assoluzza della sua enunciazione la norma in esame non esprime limiti o riserve, pretendendo di assegnare alla potestà regolamentare un'assoluta fungibilità rispetto alla fonte legislativa, sia essa di natura regionale o statale, in qualsiasi materia, senza neppure considerare e far salva un'eventuale caratterizzazione, dovuta a riserva di legge, dell'ambito oggettivo sul quale lo stesso potere regolamentare

potrebbe incidere.

Sembra dunque incontestabilmente leso il principio di legalità costituzionale. Questo inoltre sembra anche richiedere che le stesse materie siano disciplinate nelle diverse Regioni da fonti di uguale statuto giuridico, in ragione dei principi di cui all'articolo 3 Cost., per evitare differenziate ricadute sui singoli nei settori assistiti dalle garanzie di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e per consentire l'omogeneo e coerente controllo di legittimità di cui all'articolo 134 Cost.

L'illegittimità dell'articolo 76, comma 1, lett. b), è consequenziale.

9) Articolo 64.

Secondo la norma in oggetto «la Regione può istituire e disciplinare enti locali non previsti direttamente dall'articolo 114 della Costituzione.» La disposizione appare illegittima in quanto intende riferirsi, nella sua perentoria laconicità, all'istituzione di enti locali territoriali diversi dalle comunità montane («unioni di comuni» specificamente qualificate dall'ubicazione montana dei loro territori; di cui all'articolo 27 del T.U.E.L. 267/2000) ed in particolare alla creazione di soggetti di autonomia ulteriori rispetto a quelli considerati dall'articolo 114 Cost. non derivanti da forme di collegamento dei medesimi (rimesse comunque dal citato T.U.E.L. alla loro stessa iniziativa), che tale sia l'intenzione della disposizione sembra desumersi dall'espresso richiamo all'articolo 114 Cost., che essa sembra voler sostanzialmente integrare. Essa si pone dunque in aperto contrasto con questa stessa norma costituzionale, che tassativamente definisce e qualifica le articolazioni territoriali di autonomia componenti della Repubblica.

(1) Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale conseguente alla rimozione del Presidente del Presidente della Giunta, ogni aspetto valutario si è esaurito con il precedente procedimento che ha portato appunto alla rimozione.

P. Q. M.

Si conclude pertanto perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dello Statuto della Regione Liguria negli articoli 4, comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2, lett. b), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76, comma 1 lett. b), per le ragioni e come sopra precisato.

Roma, addi' 3 novembre 2004

Avvocato dello Stato: Giorgio D'Amato

04C1274

STATUTO REGIONE ABRUZZO

TITOLO VIII

GLI STRUMENTI DI GARANZIA

Articolo 79

Il Collegio regionale per le garanzie statutarie

1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie è organo di consulenza della Regione. È composto da cinque esperti, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie locali, eletti a maggioranza dei tre quarti dal Consiglio regionale.
2. Il componente del Collegio regionale per le garanzie statutarie dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. La legge disciplina i principi e le modalità per l'elezione ed il funzionamento del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

Articolo 80

Le funzioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie

1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie svolge le funzioni previste dallo Statuto; esprime pareri:
 - a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
 - b) sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari;
 - c) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quinto dei consiglieri;
 - d) negli altri casi previsti dallo Statuto.
2. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta.
3. Al Collegio per le garanzie statutarie la legge elettorale demanda compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni.

STATUTO REGIONE CALABRIA

Titolo X
STRUMENTI DI GARANZIA
Articolo 57.
Consulta statutaria

1. La consulta statutaria e' l'organo di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie. Si compone di cinque membri, eletti, con la maggioranza dei due terzi, dal consiglio regionale. Essi sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione.
2. La consulta e' insediata con provvedimento del presidente del consiglio regionale. I membri della consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili. La carica di componente della consulta e' incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato.
3. La consulta elegge il suo presidente, che resta in carica per la durata del mandato. Il voto del presidente prevale in caso di parita'.
4. La consulta ha sede presso il consiglio regionale; e' dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. La consulta, su richiesta del presidente della giunta, del presidente del consiglio regionale, del presidente del consiglio delle autonomie locali, nonche' di un terzo dei componenti del consiglio regionale, esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a:
 - a) l'interpretazione dello statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
 - b) l'interpretazione dello statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli enti locali;
 - c) la compatibilita' di proposte di legge o di regolamento con lo statuto;
 - d) la regolarita' e l'ammissibilita' delle richieste di referendum;
 - e) gli altri casi previsti dallo statuto.
6. La legge regionale assicura l'autonomia della consulta e disciplina le modalita' di accesso e le altre norme che ne regolano l'attivita', nonche' il trattamento economico dei componenti.
7. Gli organi regionali si attengono alle valutazioni della consulta.
Il consiglio regionale puo' comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta.

STATUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA

Articolo 69 Consulta di garanzia statutaria

1. La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente della Regione:
 - a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi eletti e dichiara la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi eletti, secondo le norme dello Statuto;
 - b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;
 - c) esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Il parere di conformità allo Statuto è richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa;
 - d) a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione;
 - e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla legge.
2. I pareri della Consulta, salvi gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al parere espresso.
3. La Consulta è composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie. La legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo. La Consulta è nominata nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'Assemblea.
4. L'Ufficio di componente la Consulta è incompatibile con quello di componente dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, di Parlamentare nazionale o europeo.
5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione.
6. La Consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento che disciplina, tra l'altro, la partecipazione alle sedute, le modalità di convocazione e funzionamento, nonché la propria organizzazione interna.
7. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane in carica per trenta mesi.

STATUTO REGIONE LAZIO

Articolo 68.

Comitato di garanzia statutaria

1. Il comitato di garanzia statutaria e' organo regionale indipendente, composto da sette giuristi di provata esperienza che abbiano superato il quarantesimo anno di età eletti dal consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei Componenti, su proposta congiunta del Presidente della Regione e del presidente del consiglio regionale.
2. E' insediato dal presidente del consiglio, dura in carica sei anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti.
3. La carica di componente del comitato di garanzia statutaria e' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali del comitato stesso.
4. Il comitato di garanzia statutaria elegge al suo interno il presidente che resta in carica per la durata dell'organo.
5. Ha sede presso il consiglio, e' dotato di autonomia organizzativa e svolge le sue funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale che disciplina altresì il trattamento economico dei componenti.
6. Il comitato di garanzia statutaria:
 - a) verifica l'ammissibilità dei referendum propositivi e dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione;
 - b) si pronuncia sulla conformità allo statuto delle leggi regionali approvate dal consiglio, prima della loro promulgazione;
 - c) esprime parere sulle proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera e);
 - d) si pronuncia sull'interpretazione dello Statuto anche in relazione ad Eventuali conflitti di competenza tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo statuto.
7. Le pronunce e i pareri previsti al comma 6, lettere b), c), e d) sono formulati dal comitato su richiesta del Presidente della Regione, del presidente del consiglio regionale, di un terzo dei componenti del consiglio regionale nonché su richiesta del presidente del consiglio delle autonomie locali a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.
8. Il comitato di garanzia statutaria si pronuncia nei casi previsti dal comma 6, lettera b) entro venti giorni dalla richiesta. Se il comitato si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo statuto ne da' comunicazione al presidente del consiglio affinché la legge venga sottoposta al riesame del consiglio stesso. Qualora il consiglio intenda approvare la legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi contenuti nella pronuncia del comitato occorre il voto favorevole della maggioranza.

STATUTO REGIONE PIEMONTE

Articolo 91. Commissione di garanzia

1. La commissione di garanzia e' organismo indipendente della Regione ed e' composta da sette membri eletti dal consiglio regionale a maggioranza Qualificata, di cui:
 - a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
 - b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
 - c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
 - d) due ex consiglieri regionali.
2. La commissione elegge al proprio interno un presidente; i suoi componenti Sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili.
3. La legge regionale detta le norme per la sua costituzione e il suo funzionamento.

Articolo 92. Attribuzioni della commissione di garanzia

1. La commissione di garanzia, su richiesta del presidente della giunta regionale o del presidente del consiglio regionale o di un terzo dei consiglieri oppure del consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, esprime parere:
 - a) sull'interpretazione dello statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;
 - b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;
 - c) sulla coerenza statutaria di progetti di leggi e di regolamenti.
2. La commissione di garanzia esercita ogni altra funzione attribuitale dallo statuto, dalle leggi e dal regolamento.
3. La commissione di garanzia trasmette al consiglio regionale tutti i pareri espressi.
4. Il consiglio regionale puo' comunque deliberare in senso contrario a singoli pareri.
5. Il presidente e la giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.

STATUTO REGIONE PUGLIA

Sezione III Il Consiglio statutario regionale

Articolo 47 (Istituzione del Consiglio statutario regionale)

1. E' istituito il Consiglio statutario regionale che:
 - a) interviene, su richiesta, nella verifica della incompatibilità statutaria delle proposte di legge eventualmente dichiarata dalla competente Commissione consiliare, nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale;
 - b) verifica l'ammissibilità dei referendum, la sussistenza del quorum previsto per la richiesta di referendum statutario e l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa popolare e dei soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 15;
 - c) esprime parere non vincolante nella valutazione delle capacità dei soggetti non pubblici che la Regione individua per il conferimento dei compiti di per sé pubblici.

Articolo 48 (Composizione del Consiglio statutario regionale)

1. Il Consiglio statutario regionale è eletto dal Consiglio regionale ed è composto:
 - a) da tre Consiglieri regionali non in carica eletti, con voto limitato a due, tra coloro che hanno esercitato la funzione per almeno dieci anni;
 - b) da due esperti in discipline giuridiche, eletti con voto limitato a uno.
2. Il Consiglio statutario regionale elegge il Presidente. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal componente più giovane d'età.

Articolo 49 (Consiglio statutario regionale: funzionamento, organizzazione)

1. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono disciplinati il funzionamento, l'organizzazione del Consiglio statutario regionale nonché il trattamento economico dei suoi componenti e le incompatibilità.

STATUTO REGIONE TOSCANA

Articolo 57 Collegio di garanzia

1. E' istituito, con sede presso il consiglio regionale, il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto.
2. Il presidente della giunta, il presidente del consiglio, almeno tre presidenti di gruppi consiliari, almeno un quinto dei consiglieri regionali possono chiedere l'intervento del collegio di garanzia. La richiesta puo' pervenire anche dal consiglio delle autonomie locali, quando riguarda la presunta violazione delle norme statutarie in materia di enti locali.
3. Il giudizio del collegio di garanzia di non conformità allo Statuto comporta il riesame della fonte normativa, con le modalità previste dalla legge.
4. Il collegio di garanzia si pronuncia anche sulla ammissibilità dei referendum popolari e, su richiesta dei soggetti indicati al secondo comma, sui conflitti di attribuzione tra organi regionali.
5. Il collegio di garanzia e' costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il consiglio; e' composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, di cui uno scelto in una rosa di tre esperti designati dal consiglio delle autonomie locali; dura in carica sei anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.
6. La legge disciplina il funzionamento del collegio di garanzia e ne garantisce l'autonomia e l'indipendenza, prevedendo idonee modalità di designazione dei singoli componenti.

STATUTO REGIONE UMBRIA

Articolo 81 Commissione di garanzia statutaria

1. Il Consiglio regionale elegge a maggioranza dei due terzi dei componenti i Membri della Commissione di garanzia statutaria.
2. Con legge regionale approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti sono stabilite le garanzie di indipendenza e di autonomia organizzativa della Commissione, la composizione, le condizioni, le forme e i termini per lo svolgimento delle sue funzioni e i casi di incompatibilità.

Articolo 82 Competenze

1. La Commissione esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, sulle questioni interpretative delle norme statutarie e sull'ammissibilità dei referendum regionali.
2. Sono legittimati a richiedere i pareri il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, nonché un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
3. La Commissione, qualora ritenga che una legge o un regolamento regionale non siano conformi allo Statuto, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta. L'organo competente è tenuto a riesaminare l'atto e a riaprovarlo con o senza modifiche

LEGGI REGIONALI

LIGURIA

Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 19. Istituzione della Consulta statutaria

Articolo 1 (Istituzione)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 74 e 75 dello Statuto, istituisce la Consulta statutaria quale organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.
2. La Consulta statutaria ha sede presso il Consiglio regionale.

Articolo 2 (Composizione)

1. La Consulta statutaria, di seguito denominata Consulta, è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.
2. Ciascun componente della Consulta è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.
3. (Omissis) [\(1\)](#).
4. I componenti della Consulta durano in carica sei anni e non sono rieleggibili.
5. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente della Consulta il Consiglio regionale procede entro quarantacinque giorni, con la maggioranza di cui al comma 2, alla elezione del sostituto.

Articolo 3 (Funzioni)

1. Il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale o un quinto dei Consiglieri regionali possono richiedere alla Consulta pareri su:
 - a) la conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare;
 - b) la ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto.
2. La Consulta esprime parere obbligatorio sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'articolo 10 dello Statuto.

Articolo 4 (Funzionamento della Consulta)

1. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente.
2. La Consulta esprime pareri a maggioranza dei suoi componenti. Le astensioni equivalgono a voto negativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più dei componenti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissidente.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale appartenente alla struttura regionale di supporto alla Consulta.
5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i Direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate.

Articolo 5 (Modalità ed effetti dell'espressione del parere)

1. La Consulta esprime i pareri di cui all'articolo 3 entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.
2. Il parere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), deve essere espresso comunque prima dell'esame dei provvedimenti da parte dell'Assemblea.
3. Gli organi regionali, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del parere della Consulta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora non ritengano di accoglierlo, lo sottopongono alla valutazione del Consiglio regionale.
4. Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.
5. Se i pareri di cui all'articolo 3, comma 1, riferiti a provvedimenti presentati al Consiglio regionale, non vengono resi dalla Consulta statutaria nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio procede all'esame dei provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.
6. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce le norme di coordinamento tra l'attività della Consulta e la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni.

Articolo 6 (Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, una struttura di supporto alla Consulta.
2. La struttura di cui al comma 1 è posta alle dipendenze funzionali della Consulta stessa e può essere integrata, previa intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Consulta, dall'apporto di altre strutture del Consiglio regionale.

Articolo 7 (Compenso e rimborso spese)

1. Ai componenti della Consulta è corrisposto un compenso di 250 euro a seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

Articolo 8 (Norme finali)

1. La prima seduta è convocata dal componente più anziano. La Consulta nella prima seduta nomina un Presidente ed un Vicepresidente.
2. La Consulta approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, il regolamento interno per disciplinare l'organizzazione dei propri lavori.

Articolo 9 (Norma finanziaria)

(Omissis)

(1) Comma abrogato dall'articolo 24 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

PIEMONTE

Legge regionale 26 luglio 2006 n. 25

Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum.

Capo I.

COMMISSIONE DI GARANZIA

Articolo 1

(Commissione di garanzia)

1. In attuazione degli articoli 91 e 92 dello Statuto, la presente legge costituisce e disciplina la Commissione di garanzia (di seguito Commissione) quale organo consultivo indipendente ed imparziale di verifica nell'ambito delle attribuzioni definite dall'articolo 2.

Articolo 2

(Attribuzioni)

1. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri regionali oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, la Commissione esprime parere ai sensi dell'articolo 92 dello Statuto:

- a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;
- b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;
- c) sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge, dei progetti di regolamento del Consiglio regionale, di cui all'articolo 27 dello Statuto;
- d) sulla coerenza statutaria dei progetti di regolamento della Giunta regionale, di cui agli articoli 27 e 56 dello Statuto.

2. Le Commissioni consiliari possono richiedere pareri alla Commissione, avanzando motivata richiesta al Presidente del Consiglio regionale che la inoltra alla stessa.

Articolo 3

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti sulla base di candidature presentate ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni:

- a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
- b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
- c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
- d) due ex Consiglieri regionali.

2. La Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta, nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

3. I componenti della Commissione sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della Commissione cessa dall'incarico prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.

Articolo 4

(Incompatibilità e prerogative)

1. L'ufficio di componente della Commissione è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione.
2. I componenti della Commissione, nello svolgimento delle loro funzioni, hanno libero accesso agli uffici e agli atti della Regione, purché tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione.

Articolo 5

(Trattamento economico)

1. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza, pari al doppio di quello percepito dai Consiglieri regionali in carica, ed un rimborso spese ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) e successive modificazioni, per ogni giornata di presenza ai lavori della stessa.

Articolo 6

(Termini per l'espressione del parere)

1. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli organi competenti. Il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni una sola volta e sulla base di motivazioni espresse.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli organi regionali possono comunque procedere.
3. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Articolo 7

(Efficacia del parere)

1. La Commissione trasmette al Consiglio regionale tutti i pareri espressi.
2. Il Presidente e la Giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.
3. Gli organi regionali competenti possono deliberare in senso contrario ai pareri espressi dalla Commissione, con provvedimento motivato.

Articolo 8

(Attribuzioni in materia di referendum e di procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali)

1. La Commissione esprime il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di referendum ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e successive modificazioni.
2. La Commissione è altresì organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono l'interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme statutarie e delle leggi regionali in materia di istituti di partecipazione di cui al Titolo IV dello Statuto, nonché delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti.
3. Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla l.r. 4/1973 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione.

Capo II.**MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 16 GENNAIO 1973, N. 4, 20 DICEMBRE 1990, N. 55 E 13 OTTOBRE 2004, N. 22****Articolo 9**

(Modifica dell' articolo 12 bis della l.r. 4/1973)

1. Al comma 6 dell'articolo 12 bis della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), le parole: "Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum" sono sostituite dalle seguenti:

" Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto."

Articolo 10

(Modifica dell' articolo 18 della l. r. 4/1973)

1. L' articolo 18 della l.r. 4/1973 è sostituito dal seguente:

" Articolo 18.

1. Salvo il disposto dell'articolo 17, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1°gennaio al 30 settembre.

2. Scaduto detto termine ed entro il 31 ottobre, la Commissione di garanzia esamina tutte le richieste presentate e decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle stesse.

3. Se la Commissione riscontra irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della documentazione prescritta, con propria decisione stabilisce un termine la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria, e ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale nonché comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

4. Di tale decisione il Presidente della Giunta è tenuto, con propria ordinanza, a dare tempestiva comunicazione ai promotori o ai delegati della richiesta di referendum, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.

5. Entro il 31 dicembre, l'Ufficio di Presidenza provvede, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri. "

Articolo 11

(Modifica dell' articolo 19 della l.r. 4/1973)

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 4/1973 è sostituito dal seguente:

" 1. Tutte le decisioni sulla ricevibilità e sull' ammissibilità delle richieste di referendum nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse, di cui all'articolo 18, sono comunicate, entro il 15 gennaio, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta."

Articolo 12

(Modifica dell' articolo 32 della l.r. 4/1973)

1. Al comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 4/1973 le parole: "Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum" sono sostituite dalle seguenti:

" Commissione di garanzia."

Articolo 13

(Modifica dell' articolo 7 della l.r. 22/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 (Disciplina del referendum popolare ai sensi dell' articolo 123 della Costituzione), le parole: "Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, di cui all' articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazione della l.r. 4/1973 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum)", sono sostituite dalle seguenti:

" Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto. "

Articolo 14

(Modifica dell' articolo 9 della l.r. 22/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 9, della l.r. 22/2004, le parole: "sentita, ai sensi dell' articolo 5 della l.r. 55/1990, la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum" sono sostituite dalle seguenti:

" sentita la Commissione di garanzia."

Articolo 15

(Modifiche della l.r. 55/1990)

1. Il Titolo II della l.r. 55/1990, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 2, è abrogato.

2. All' articolo 5, comma 2, della l.r. 55/1990, dopo le parole: "Commissione " sono aggiunte le parole:

" di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto."

Articolo 16

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum di cui alla l.r. 55/1990 esercita le proprie funzioni sino all'insediamento della Commissione di garanzia. Da tale data la Commissione consultiva è soppressa.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del presente Titolo II si applicano a decorrere dalla data di insediamento della Commissione di garanzia.

Capo III.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 17

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2006-2007 ammonta a euro 95.000,00.

2. Per le spese di istituzione e di funzionamento della Commissione di garanzia, stimate in euro 30.000,00 per l'esercizio 2006, in termini di competenza e di cassa, da ricomprendersi nell'unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale - Titolo I - spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per

l'anno finanziario 2006.

3. Per l'anno finanziario 2007, agli oneri pari a euro 65.000,00, in termini di competenza, stanziati nell'UPB 09001 del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2007, n. 2 Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria.

Articolo 1

(Sede e fonti)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 57 dello Statuto istituisce la Consulta statutaria quale organo di consulenza e garanzia della Regione.
2. La Consulta statutaria ha sede presso il Consiglio regionale.
3. La Consulta svolge le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto in conformità alla presente legge e secondo le disposizioni del proprio Regolamento interno, che si conforma alla stessa legge e viene deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 2

(Composizione, durata e incompatibilità)

1. La Consulta statutaria è formata da cinque componenti eletti dal Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi, tra: i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; gli avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione. In ogni caso deve essere garantita la presenza di ciascuna delle suindicate professionalità.
2. Tutti componenti della Consulta statutaria hanno l'obbligo di risiedere nella Regione Calabria, per tutto il periodo di durata del mandato.
3. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. La carica di componente della Consulta statutaria è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato. Ai componenti della Consulta statutaria si applicano, inoltre, le norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.

Articolo 3

(Status e trattamento economico)

1. Nei sei anni dello svolgimento del loro mandato, i componenti della Consulta non possono essere perseguiti, per responsabilità penale, civile o contabile, esclusivamente, per le opinioni espresse (dissenzienti o consenzienti) e per i voti dati nello stretto esercizio delle loro funzioni.
2. I componenti della Consulta, godono nei sei anni dello svolgimento del loro mandato, di una retribuzione equivalente a quella iniziale di magistrato di Cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dispone altresì l'assegnazione di mezzi e strutture idonee a svolgere efficacemente il mandato, nei limiti dello stanziamento nel bilancio del Consiglio regionale.
3. Il trattamento economico è sospeso, e il componente della Consulta decade automaticamente, nel caso di:
 - a) assenze ingiustificate per più di tre sedute consecutive;
 - b) gravi mancanze nell'esercizio delle sue funzioni, secondo le procedure
 - c) nelle ipotesi espressamente indicate dal Regolamento,
 - d) condanna penale, anche in primo grado.
4. Nel caso di dimissioni di un componente della Consulta, questi - con la presentazione delle dimissioni al Consiglio regionale - cessa immediatamente dalla carica.

5. In caso di impedimento permanente, di decadenza, di dimissioni o di decesso di un componente della Consulta, il Consiglio regionale elegge, entro trenta giorni e con le modalità di cui all'articolo 2 comma 1, altro componente in sua sostituzione, il quale rimane in carica fino al completamento del mandato in corso.

Articolo 4

(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente eletto dalla Consulta, che resta in carica per tutto il mandato, viene coadiuvato, e all'occorrenza può essere sostituito, da un Vicepresidente, eletto, durante il suo mandato, per la durata di tre anni non rinnovabili, secondo la procedura indicata dal Regolamento della Consulta.

Articolo 5

(Svolgimento dei lavori)

1. Le sedute della Consulta si tengono “pubblicamente” nella forma dell’udienza, nel corso della quale sono ascoltate le parti interessate, secondo le indicazioni di procedura fissate dal Regolamento, e “riservatamente” nella sede della Camera di consiglio, in cui i membri dell’organo adottano le decisioni. I pareri sono adottati direttamente in Camera di consiglio.

2. Le sedute della Consulta statutaria si tengono con le modalità di cui al Regolamento interno.

3. L’assenza ingiustificata di un componente per più di tre sedute consecutive determina l’automatica decadenza dall’incarico e l’inizio della procedura di sostituzione di un nuovo componente da parte del Consiglio regionale.

4. Le sedute della Consulta statutaria sono valide quando sono presenti almeno tre componenti e solo ove siano state svolte le regolari procedure di convocazione previste dal Regolamento.

5. Non è ammessa l’astensione dal voto da parte dei componenti della Consulta, tranne che nelle ipotesi, disciplinate dal Regolamento, di un potenziale conflitto di interessi.

Articolo 6

(Opinioni concorrenti e dissenzienti)

1. La Consulta delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

2. Ai componenti della Consulta che lo volessero – in relazione alle sole decisioni, non ai pareri, e nei soli casi previsti dal Regolamento – è consentito depositare, in un apposito registro tenuto dal Segretario della Consulta, motivazioni aggiuntive firmate, diverse (opinioni concorrenti) o contrarie (opinioni dissenzienti) a quella assunta collegialmente dalla Consulta a sostegno del dispositivo adottato.

3. Il Regolamento deciderà procedure, modi e forme delle opinioni concorrenti e dissenzienti, che comunque devono essere brevi.

Articolo 7

(Decisioni della Consulta)

1. Gli atti della Consulta si distinguono in:

a) deliberazioni interne. Con esse l’organo:

- a1)approva e modifica a maggioranza assoluta le norme del Regolamento interno;
- a2)valuta, nei casi previsti dal Regolamento e con l’astensione dell’interessato, il comportamento di un singolo componente della Consulta stessa;
- a3)adotta provvedimenti amministrativi relativi all’utilizzazione del personale dipendente;

b) deliberazioni esterne. Con esse la Consulta:

- b1) adotta «decisioni» sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni statutarie;
- b2) esprime «pareri» sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni statutarie.

2. Le decisioni prese su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale - attengono alla funzione di garanzia dell'organo e si distinguono in due parti, dispositivo e motivazione, secondo le indicazioni di dettaglio fornite dal Regolamento.

In conformità allo Statuto, esse riguardano:

- a) i conflitti fra gli organi della Regione;
- b) i conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali;
- c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;
- d) la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum.

3. Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della Regione o fra Regione ed Enti locali originati da una legge o da un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla Consulta entro 30 giorni dalla promulgazione della legge, il giudizio sulla compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto ha carattere preventivo, ossia deve essere presentato dai soggetti legittimati prima che gli atti in esame siano rispettivamente promulgati ed emanati.

4. In quest'ultimo caso, fino al giorno della decisione della Consulta che comunque deve essere presa entro 30 giorni dalla richiesta le delibere legislative o regolamentari non possono essere rispettivamente promulgate o emanate.

5. Nel caso di richiesta di referendum popolare, il giudizio di ammissibilità ha carattere preventivo, ossia precede la raccolta delle firme e il connesso giudizio di regolarità. Il Regolamento della Consulta prevede tempi e modi di tali giudizi, in armonia con la legge che disciplina il referendum popolare.

6. I pareri, di norma tendenzialmente brevi e unitari, attengono alle funzioni di consulenza dell'organo e possono essere dati dalla Consulta, oltre che su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, anche su istanza:

- a) del Difensore civico;
- b) della Consulta per l'ambiente;
- c) della Commissione per le pari opportunità;
- d) degli enti e dei promotori rappresentanti i soggetti legittimati a presentare richiesta di referendum indicati negli artt. 11 e 12 dello Statuto;
- e) del Comitato consiliare per la qualità e fattibilità delle leggi;
- f) delle Commissioni d'inchiesta.

7. La Consulta può sempre decidere l'inammissibilità, per le cause indicate nel proprio Regolamento, della richiesta di decisione o di parere.

8. Un dirigente del Consiglio con funzione di segretario della Consulta cura la custodia degli atti e la redazione dei verbali, provvedendo alla pubblicazione, in un apposita Sezione del BUR, dei pareri forniti e delle decisioni prese dall'organo, queste ultime comprensive di eventuali opinioni concorrenti e/o dissensienti.

Articolo 8

(Effetti delle deliberazioni esterne)

1. Gli organi regionali, e gli altri soggetti istituzionali interessati, si attengono alle decisioni e ai pareri della Consulta, facendone corretta ed esplicita menzione nell'adozione dei relativi atti.

2. In particolare, con l'eccezione dei casi indicati nei successivi commi 3 e 4, le decisioni sono vincolanti per i soggetti interessati e per tutti gli enti ed organi della Regione.

3. Ove la Consulta ritenga leso lo Statuto da una semplice proposta di legge o regolamento del Consiglio regionale, quest'ultimo può comunque deliberare in senso contrario alla decisione della Consulta, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta.

4. Ove la Consulta, in conseguenza di un conflitto, ritenga leso lo Statuto da leggi o da regolamenti del Consiglio rispettivamente promulgate o emanati, il Consiglio regionale può comunque rideliberare in senso contrario alle decisioni della Consulta, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta.

Articolo 9

(Autonomia organizzativa e amministrativa)

1. La consulta statutaria è dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa.
2. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, una struttura di supporto alla Consulta.

Articolo 10

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in € 600.000,00 gravano sui fondi del Bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2007.
2. Per gli esercizi finanziari successivi, la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del Bilancio di previsione annuale del Consiglio regionale.

Articolo 11

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

La legge regionale della Calabria è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale

Motivi dell'impugnativa: La legge in esame, nel prevedere, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto calabrese, l'isituzione della Consulta statutaria e disciplinandone contestualmente la struttura e l'attività eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'articolo 117, comma II, lettera 1) della Costituzione nella materia concernente "giurisdizione e norme processuali" e dall'articolo 123 cost. . In particolare la legge è impugnabile in quanto: a) l'articolo 3 nel prevedere che "i componenti della Consulta non possono essere perseguiti per responsabilità penale, civile o contabile esclusivamente per le opinioni espresse e per i voti dati nello stretto esercizio delle loro funzioni", si pone in contrasto con la esclusiva potestà legislativa statale in materia di responsabilità penale e civile, di cui all'articolo 117, comma II, lettera 1) Cost.. b) gli articoli 6, 7 e 8 attribuiscono alla Consulta poteri ulteriori rispetto all'emanazione di pareri semplicemente consultivi, configurando l'adozione da parte della stessa di decisioni e pareri di carattere vincolante per i soggetti interessati e per tutti gli enti ed organi della Regione, istituto quest'ultimo tipico delle decisioni a contenuto giurisdizionale. In tal modo, sono superati i limiti posti anche dalla stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n.378/2004, per cui il potere consultivo degli organi regionali si esplica "attraverso semplici pareri, che, se negativi sul piano della conformità statutaria, determinano come conseguenza il solo obbligo di riesame, senza che siano previste maggioranze qualificate ed anche senza

vincolo in ordine ad alcuna modifica delle disposizioni normative interessate". In definitiva, nella configurazione delineata dalle disposizioni della legge regionale in esame, la Consulta Statutaria assume il carattere ibrido di organo consultivo e munito di potestà decisoria vincolante nei riguardi di tutti gli organi ed enti della Regione. Per i suesposti motivi si ritiene che la legge regionale vada impugnata innanzi la Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 Costituzione.